



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile

in persona del Giudice dottor Francesco Saverio Moscato ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado, iscritta in data 14/03/2019 al **n. 1045/2019 R.G.**,
vertente

tra

[redacted] ivi residente, [redacted]
[redacted] c.f. [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]
del Foro di Modena e con domicilio eletto presso l'avv. Aless. [redacted] del foro di
Trieste;

ATTORE

e

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (con sede in Siena, Piazza Salimbeni 3;
c.f. e Reg. Imprese di Siena n. 00884060526; P. IVA 01483500524, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del
GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA, codice BANCA 1030.6, codice
Gruppo 1030.6), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'avv. prof. Umberto Morera del foro di Roma e anche come domiciliatario,
dall'avv. Ernesto Bardi del foro d Trieste.

CONVENUTA

Oggetto: rapporto di conto corrente ordinario, con ivi regolate aperture di credito;
contestazione dell'entità del saldo dipendente da asserita applicazione di interessi



usurari, spese e commissioni non previste; azione di ripetizione su conto aperto; inammissibilità.

CONCLUSIONI

Per l'attore:

(come in atto di citazione)

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

Nel merito

Accertare e dichiarare l'applicazione da parte della Banca nel contratto di conto corrente n. 1200126 di cui in narrativa, di interessi oltre al tasso soglia usura, e l'illegittima applicazione di commissioni disponibilità fondi, difformità nell'applicazione indici Euribor e ulteriori remunerazioni e competenze pretese, che concorrono alla determinazione dell'ISC, come sopra dimostrato dalle risultanze della perizia prodotta, e dichiarare pertanto la nullità della relativa clausola in applicazione a quanto previsto ex art. 1815, II comma c.c., con condanna di Banca Monte dei Paschi di Siena alla restituzione a favore del sig. [redacted] i tutte le somme indebitamente percepite, quantificate in €.24.151,96, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà da CTU tecnico contabile da espletarsi in corso di fase istruttoria.

Omissis

In ogni caso:

Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre accessori come per legge”.

Per la Banca convenuta:

(come da foglio trasmesso il 21/10/2020)

“Voglia l'ecc.mo Tribunale di Trieste, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattese, per le motivazioni indicate in atti:

— in via pregiudiziale: accertare e dichiarare, in ragione della pendenza del rapporto di conto corrente dedotto in lite, l'inammissibilità dell'azione del Sig. [redacted]

[redacted] anche per sua carenza di interesse ad agire;

— in via preliminare: (1) dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del Sig. [redacted]



chiedere la ripetizione di tutte le somme pagate tramite addebito sul conto corrente in esame in data precedente al 12 marzo 2009; (2) dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto del Sig. [REDACTED] RO di contestare, anche ai sensi dell'art. 1832 c.c., tutti gli estratti conto relativi al rapporto dedotti in lite; — nel merito: respingere le domande tutte formulate del Sig. [REDACTED] RO, in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate.

Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di taluna delle domande *ex adverso* formulate, dichiarare l'avvenuta compensazione dell'eventuale minor credito riconosciuto all'attore con quello maggiore da questa dovuto alla BANCA convenuta.

In via istruttoria, la BANCA si oppone: (i) all'avversa richiesta di CTU contabile, inammissibile poiché, anche per come formulata, meramente esplorativa e tesa esclusivamente a sollevare l'attore dall'onere della prova su di esso incombente; (ii) all'avversa istanza di esibizione, inammissibile per come formulata e per le ragioni illustrate in atti.

Con vittoria delle spese di lite”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione notificata in data 12 marzo 2019 [REDACTED] ha evocato innanzi a questo Tribunale la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., denunciando la presenza di usura e di ulteriori anomalie contabili in riferimento al conto corrente n. 1200126, in tesi chiuso *in bonis* a dicembre 2016 e stipulato dall'attore in veste di consumatore nell'anno 2001 con la Banca Antonveneta, indi fusa per incorporazione nella Banca convenuta.

Ha rappresentato il [REDACTED] che la prodotta analisi econometrica svolta da un professionista di sua fiducia, nel prendere in considerazione il periodo ininterrotto 01.01.2001 - 31.12.2016, avrebbe rivelato in 50 trimestri su 64 l'avvenuta applicazione di interessi usurari, oltre che di commissioni non dovute ed altre remunerazioni e spese non previste, non meglio identificate, per complessivi euro 24.151,96, importo, questo, per la cui ripetizione il [REDACTED] ha dunque agito nella presente sede, rassegnando le



seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare l'applicazione da parte della Banca nel contratto di conto corrente n. 1200126 di cui in narrativa, di interessi oltre al tasso soglia usura, e l'illegittima applicazione di commissioni disponibilità fondi, difformità nell'applicazione indici Euribor e ulteriori remunerazioni e competenze pretese, che concorrono alla determinazione dell'ISC, come sopra dimostrato dalle risultanze della perizia prodotta, e dichiarare pertanto la nullità della relativa clausola in applicazione a quanto previsto ex art. 1815, Il comma c.c., con condanna di Banca Monte dei Paschi di Siena alla restituzione a favore del sig. _____ di tutte le somme indebitamente percepite, quantificate in € 24.151,96, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà da CTU tecnico contabile da espletarsi in corso di fase istruttoria”.*

La Banca, ritualmente costituitasi, ha anzitutto puntualizzato: - che l'accensione del conto corrente cui la domanda avversaria ha ambito di riferirsi risale in realtà all'11 settembre 1985; - che il conto corrente risulta essere intestato alla ditta _____ (di professione, parrucchiere), avendo solo mutato via via il numero identificativo in connessione con i vari riassetti aziendali intervenuti nel corso del tempo; - soprattutto, che tale conto risulta ancora aperto (*“Al 30 giugno 2019 presenta un saldo negativo di euro 19.587,35, come si evince dal relativo estratto che qui si deposita (doc. 1)”*).

Indi ha insistito per il rigetto di tutte le domande poiché inammissibili, infondate e non provate.

Dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., il giudice con ordinanza del 30 luglio 2020, constatato che l'attore _____ depositava (soltanto) con la terza memoria del 06/12/2019 gli estratti conto inerenti al periodo 1998-2019 (*“trattandosi di documentazione compiutamente trasmessa al _____ a norma dell'art. 119 TUB da parte della Banca convenuta, il giorno 19/11/2020, ossia il giorno prima che scadesse il secondo termine (20/11/2020)”*), e ritenuta generica ed esplorativa l'istanza di esibizione avanzata dall'attore stesso nei confronti della Banca, a questo punto, in residuale riferimento al contratto di conto corrente, ha rinviato il processo all'udienza del 22 ottobre 2020 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno quindi



rassegnato come trascritto in epigrafe (richiamandosi il [redacted] le richieste di cui all'atto introduttivo), ottenendo l'assegnazione dei termini ai fini dello scambio degli scritti difensivi.

Orbene, l'affermazione attorea secondo cui il rapporto di conto corrente fra le parti è stato chiuso nel 2016, ossia prima dell'introduzione della presente controversia, appare smentita dalla produzione in giudizio effettuata dalla Banca convenuta dell'estratto del conto relativo al periodo 01/04/2019 - 30/06/2019 (v. all. 1, fasc. conv.).

Tale circostanza, l'evidenza per cui sul conto corrente in oggetto risultano essere state regolate nel tempo diverse operazioni di apertura di credito (v. all. 3, 4 e 5 fasc. conv.) e, infine, la constatazione che l'imprenditore [redacted] ha in ogni caso omesso di individuare l'esistenza di rimesse di natura solutoria, sono fattori sinergicamente dirimenti al fine di escludere l'ammissibilità dell'azione di ripetizione d'indebito in esame, in quanto promossa in un contesto di conto corrente ancora aperto.

In altri termini, il [redacted] risulta privo di interesse ad agire in ripetizione in quanto non è ancora possibile parlare di un indebito (così come di un diritto che *non* abbia iniziato a prescrivere). Icasticamente: il principio *actio non dum nata non praescribitur* ben può essere declinato all'opposto, cioè nel senso che non è ammesso l'esercizio della *condictio indebiti*, quanto volte non decorra la prescrizione del diritto di credito.

Vero è che in un contesto siffatto l'attore può comunque sempre proporre azione di nullità con riferimento alle clausole contrattuali e conseguente azione di accertamento negativo del saldo.

Cioè a dire, il correntista, in una situazione come quella in esame — contrassegnata dall'assenza (cui si equipara la mancata individuazione) di rimesse solutorie da lui eseguite - ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità di determinate clausole (che prevedano, a titolo di esempio, una diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia ecc.), l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno (ad esempio, a titolo di interesse, commissione, spesa) eseguiti dalla



banca in base a clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo.

Secondo un insegnamento giurisprudenziale consolidato, infatti, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in proprio favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione; nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798; più di recente, Cass. Sez. 6, ordinanza 28 giugno 2018, n. 21646).

Se così è, va però rilevato che l'attore [REDACTED] ha nella presente sede essenzialmente ipotizzato una *applicazione* di interessi oltre il tasso soglia e di *"commissioni disponibilità fondi, difformità nell'applicazione indici Euribor e ulteriori remunerazioni e competenze pretese"*: non ha invece dedotto, nel contempo, l'esistenza di determinate clausole invalide oppure l'assenza di determinate clausole eventualmente poste a titolo delle situazioni di addebito che egli ha ipotizzato come illegittime (tanto è vero che, non casualmente, giusto a proposito del principale profilo, attinente al fenomeno usurario, resta in definitiva oscuro se l'attore [REDACTED] ne abbia denunciato davvero anzitutto una dimensione pattizia e non piuttosto una dimensione, per così dire, solo sopraggiunta, rivolta al piano pratico degli effetti contabili): ciò sia detto senza rinunciare alla concomitante osservazione secondo cui, per un verso, il [REDACTED] non ha prodotto in giudizio neppure il contratto di conto corrente (che, per inciso, non rientra tra gli oggetti menzionati dal quarto comma dell'art. 119 del T.U.B.) e, per altro verso, ha sì prodotto ma fuori termine (senza avere poi chiesto un'eventuale rimessione) gli estratti conto, elementi, questi ultimi, dalla cui analisi si sarebbe potuta rilevare la "causale" dei vari addebiti, fondamentale per poi operare quell'utile raffronto - che, per



mancaza del [redacted] non è stato reso possibile nel presente procedimento - con le "relative" clausole presenti (o meno) nella documentazione contrattuale.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo (secondo lo scaglione di riferimento, a valori medi per le fasi 1, 2 e 4; con riduzione del 30% rispetto a valore medio quanto alla fase 3, non essendo stato dato sfogo alla consulenza tecnica d'ufficio sollecitata dall'attore e dunque non essendo stata in concreto espletata un'attività istruttoria).

P.Q.M.

il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **rigetta**, per i motivi in premessa, ogni domanda proposta da [redacted] nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- 2) **condanna** il [redacted] a rifondere alla convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. le spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.355,00, per compenso, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, c.p.a.e i.v.a (come per legge)-

Così deciso in Trieste, il 6 Aprile 2021

Il Giudice

dott. Francesco Saverio Moscato

